



Alla c.a. Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c. Consorzio Aquarno Spa

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana centro Zona Empolese Valdarno inferiore

OGGETTO: Legge regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere per installazione di un impianto di pirolisi nell'impianto di trattamento fanghi, sito in via Sant'Andrea 121 nel comune di Santa Croce sull'Arno (PI). Proponente Consorzio Aquarno Spa. Nota di risposta.

In riferimento alla nota di codesto Settore del 21/11/2023 (prot. 0529334) e relativi allegati, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento alla installazione di un impianto di pirolisi nell'impianto di trattamento fanghi, sito in via Sant'Andrea 121 nel comune di Santa Croce sull'Arno (PI), Proponente Consorzio Aquarno Spa, si comunica quanto segue.

L'impianto in questione:

- rientra tra quelli di cui alla lettera n) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;
- è stato oggetto di un procedimento di VIA postuma concluso con DGR n. 751 del 03/07/2023 con pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma con prescrizioni e raccomandazioni;
- è dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione Dirigenziale n. 535 del 31/01/2013 (attività IPPC 5.3), come da ultimo aggiornata con Decreto n. 20698 del 17.12.2019 della Regione Toscana; è attualmente in corso il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, disposto sull'installazione nel suo complesso ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lettera a, del D.Lgs. 152/06.

La modifica posta all'esame del Settore scrivente riguarda la realizzazione di un impianto di pirolisi per sottoporre il KEU in uscita dall'impianto esistente ad un ulteriore trattamento termico, al fine di renderlo con caratteristiche morfologiche adatte per la filtrazione di correnti aeriformi finalizzate alla riduzione dei COV derivanti dal settore conciario; il KEU in uscita dal suddetto impianto di pirolisi sarà utilizzato nel trattamento degli aeriformi in uscita dalla conceria BCN Concerie Spa ubicata in via E. Fermi, n. 25 nel Comune di S. Croce sull'Arno; tale impianto con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1863 del 03/022023 è stata autorizzato ai sensi dell'art. 211 del d.lgs 152/2006 per una sperimentazione inerente l'utilizzo del KEU proveniente dal Consorzio Aquarno Spa per l'abbattimento dei COV derivanti dalla propria lavorazione e spruzzatura delle pelli.

Il Proponente evidenzia che la modifica si inserisce all'interno di un progetto di ricerca (VOC-TAN - processo innovativo di abbattimento dei COV nelle emissioni aeriformi della conceria) volto a realizzare una serie di processi innovativi di trattamento ed abbattimento dei COV prodotti dalla attività conciaria, con delle efficienze



ben maggiori di quelle che si raggiungono oggi con gli impianti tradizionali a piè di fabbrica, progettando un impianto di trattamento delle emissioni gassose con soluzioni, caratteristiche operative e funzionali diverse da quelle attualmente operanti nel distretto. L'obiettivo è di ridurre drasticamente i livelli di emissioni dei COV, realizzando, ove possibile, un recupero degli stessi una volta estratti dalle emissioni gassose degli attuali impianti di verniciatura.

Sono state condotte approfondite prove sull'impianto pilota presso i laboratori del Consorzio Polo Tecnologico Magona (CPTM) al fine di identificare le condizioni ottimali per la pirolisi/trattamento termico del KEU al fine di massimizzare la capacità di adsorbimento del materiale trattato. I test hanno consentito di identificare le condizioni operative ottimali per il trattamento termico del KEU e di studiare aspetti tecnologici specifici del funzionamento, necessari per progettare un prototipo su scala industriale.

In particolare, è stato determinato che il trattamento termico del KEU in assenza di ossigeno produce diversi risultati significativi:

- una diminuzione del peso del 20%, principalmente dovuta allo sviluppo di acqua e anidride carbonica derivanti dalla decomposizione di carbonati, idrossidi di calcio e altri metalli;
- un aumento della stabilità del prodotto;
- il campione trattato presenta una superficie doppia rispetto al KEU essiccato;
- il cromo viene mantenuto nella forma di Cr(III), senza subire ossidazione;
- il prodotto presenta una notevole capacità di adsorbimento dei COV nei flussi di gas.

Il componente principale dell'impianto è il forno rotante a riscaldamento indiretto, dove avviene il trattamento termico. Il tubo di lavoro presenta un diametro di 600 mm e una lunghezza di 4 m, con un'inclinazione di 1°. Il riscaldamento avviene attraverso bruciatori esterni a gas naturale posizionati sul fondo, lungo l'asse del tubo rotante. Il guscio esterno è rivestito con materiale refrattario. I fumi del gas naturale vengono inviati a un post-combustore esistente prima di essere emessi in atmosfera. Il materiale da trattare viene caricato da una tramoggia e alimentato al forno tramite un trasportatore a coclea. Sia la tramoggia che il trasportatore sono flussati con azoto per garantire l'assenza di ossigeno nel forno. L'inclinazione del forno rotante permette il trasporto del materiale lungo la sua lunghezza. La regolazione della velocità di rotazione (nell'intervallo da 0,5 a 1 rpm) consente di regolare il tempo di permanenza nell'intervallo desiderato. L'impianto di trattamento fanghi di Aquarno è autorizzato ad un'emissione al camino di 52.000 Nm³/h secondo l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Al momento, la portata di fumi al camino raggiunge un valore di 42.000 Nm³/h durante l'operatività normale dell'impianto, per cui l'aumento di portata determinato dall'ingresso del nuovo forno non determina problematiche, grazie all'ampio margine disponibile. Il nuovo forno sarà posizionato in prossimità dei 4 silos di stoccaggio del KEU. Il KEU attivato sarà scaricato in big bags attraverso una coclea.

La suddetta modifica è stata presentata precedentemente come istanza ai sensi dell'art. 211 del d.lgs n.152/2006, poi archiviata dal Settore Autorizzazioni rifiuti. Sull'istanza, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0539287 del 27/11/2023, si è espresso favorevolmente il Dipartimento ARPAT di Pisa. In particolare ARPAT ha evidenziato che *“Non si pongono controindicazioni in merito a quanto presentato. L'unica richiesta è quella di effettuare comunque una campagna di autocontrollo all'emissione EI per tutti i parametri previsti all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'AIA, e di inviare prontamente i risultati a Regione Toscana ed ARPAT, non appena disponibili”*.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente come sopra evidenziato, il progetto di modifica della esistente installazione di trattamento fanghi:

- non determina variazioni significative delle emissioni convogliate in atmosfera;
- non determina variazioni nei comparti consumi e scarichi idrici;
- non incide sulla capacità complessiva di trattamento dei fanghi;



- non determina significative modifiche tecnologiche;
 - non determina variazioni significative per quanto attiene il clima acustico;
 - è finalizzata a conferire al rifiuto denominato KEU in uscita dall'impianto esistente ~~con~~ caratteristiche morfologiche adatte per la filtrazione di correnti aeriformi finalizzate alla riduzione dei COV derivanti dal settore conciario;
- si tratta quindi di stabilire se tale modifica rientri o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesima sia da considerarsi sostanziale o meno.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 (“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, all'art. 58 “Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali”, prevede che:

1. *Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*
2. *L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*
3. *Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*
 - a) *quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
 - b) *se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
 - c) *se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
 - d) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
 - e) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.”.*

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

- “ [...] l) *modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*
- l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]”.*

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- lettera n) dell'allegato III parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- la l.r. 22/2015;



si ritiene che la modifica proposta non costituisca una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali della installazione esistente, né un suo potenziamento, ma che tuttavia ne costituisca una modifica tecnologica in relazione alle modalità di trattamento del rifiuto denominato KEU in uscita dall'impianto di trattamento fanghi. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente. Tuttavia si raccomanda al Settore Autorizzazioni rifiuti di recepire le indicazioni di ARPAT (nota prot. 0539287 del 27/11/2023).

Si ricorda infine quanto segue al proponente:

- il documento di riferimento per la corretta conduzione ambientale dei cantieri per la realizzazione delle opere, redatto da ARPAT nel gennaio 2018 “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”, disponibile sul sito web della Agenzia;
- di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 in relazione alla prevista modifica.

Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio, di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco. Si ricordano le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27/08/2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e-mail annamaria.debernardinis@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/AMDB



Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore VIA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.